CAMERA DEI DEPUTATI N. 1252

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMINO, ANGHINONI, ALBORGHETTI, APOLLONI, BALOCCHI, BAGLIANI, BALLAMAN, BAMPO, BARRAL, BIANCHI CLERICI, BORGHEZIO, BOSCO, CALDEROLI, CALZAVARA, CAPARINI, CAVALIERE, CÈ, CHINCARINI, CHIAPPORI, CIAPUSCI, PAOLO COLOMBO, COPERCINI, COVRE, DALLA ROSA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FAUSTINELLI, FONGARO, FONTAN, FONTANINI, FORMENTI, FRIGERIO, FROSIO RONCALLI, GAMBATO, GIANCARLO GIORGETTI, GNAGA, GRUGNETTI, LEMBO, MARONI, MARTINELLI, MICHIELON, MOLGORA, PAGLIARINI, PAROLO, PIROVANO, PITTINO, PIVETTI, RIZZI, RODEGHIERO, ROSCIA, ORESTE ROSSI, SANTANDREA, SIGNORINI, STEFANI, STUCCHI, TERZI, VASCON

Elezione di una Assemblea costituente

Presentata il 28 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! – È sempre più sentita l'esigenza di riformare profondamente le istituzioni italiane, di predisporre un testo di riforma dell'attuale ordinamento costituzionale che tenga conto delle mutate condizioni politiche e socio-economiche del Paese.

Nessuno dubita della necessità di adeguate riforme costituzionali e istituzionali per attribuire alla struttura del sistema una forma più aderente alle innovazioni intervenute negli ultimi tempi nel settore della politica; d'altro canto dalla lettura dell'articolo 138 della Costituzione, che indica la procedura da seguire per cambiare la legge fondamentale dello Stato, è evidente quanto tortuosa sia la possibilità di aggiornare il testo costituzionale e quali tempi lunghi richieda.

Tutto ciò è dimostrato dal fatto che negli ultimi quindici anni l'articolo 138 è stato utilizzato non più di dieci volte e

nessun cambiamento istituzionale rilevante, salvo qualche aggiustamento per gli enti locali, è stato prodotto.

È necessario, dunque, riscrivere le regole, avviando una riforma dell'ordinamento della Repubblica, senza rinvii e approssimazioni; bisogna ridefinire l'assetto dello Stato e la forma di governo secondo i principi dell'ordinamento federale, cercando di coniugare le ragioni della politica con quelle della scienza del diritto.

Il federalismo è un'esigenza essenziale per la realizzazione del buon governo in tutte le società complesse, nonché, addirittura, l'unica soluzione finale valida del problema della pacifica convivenza sulla terra dei vari popoli ordinati in Stati distinti; il federalismo è, quindi, una formula politica che avvicina la politica alla gente.

Grandi e profonde riforme istituzionali non possono essere avviate sotto l'esclusivo patrocinio di un « Governo delle regole »; a nessuna maggioranza di qualsiasi colore spetta il compito di arrogarsi un diritto che è di tutto il popolo italiano !

Il tavolo del Governo va tenuto distinto dalle riforme istituzionali, esso non costituisce la sede naturale di discussione di tali tematiche; all'uopo pare invece opportuno e preferibile percorrere la via costituente attraverso la costituzione di un'apposita Assemblea legittimata direttamente dalla volontà del popolo sovrano.

L'Assemblea costituente dovrà essere più rappresentativa possibile e per questo i suoi membri saranno eletti a suffragio universale con il sistema elettorale proporzionale atto a garantire la presenza di ogni componente politica.

Ai membri della Costituente viene attribuito integralmente lo *status* previsto per i parlamentari nazionali agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione, al fine di garantire la possibilità di una piena e libera esplicazione del mandato.

All'Assemblea spetta il delicato compito e dovere di progettare e adottare il nuovo ordinamento della Repubblica nel termine massimo di dodici mesi secondo le maturate istanze di revisione provenienti da più parti, in linea con le mutate condizioni politiche e socio-economiche del Paese; il testo della nuova Carta costituzionale, votato e approvato dai Costituenti, entrerà in vigore dopo l'indizione di un apposito *referendum* popolare confermativo laddove la maggioranza degli elettori si pronunci positivamente, ciò a sottolineare che, in una vera democrazia liberale, l'ultima parola scaturisce dal potere sovrano che viene esercitato dal corpo elettorale.

Siamo fiduciosi nell'esame da parte del Parlamento di questa proposta di legge costituzionale che potrà contribuire al generale rasserenamento dell'attuale clima politico in una prospettiva di qualificato rilancio democratico.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il popolo italiano, a suffragio universale e diretto, elegge l'Assemblea costituente della Repubblica federale italiana.

2. L'Assemblea costituente redige e adotta la nuova Costituzione.

3. La nuova Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili del cittadino.

4. L'ordinamento dello Stato federale si basa sui princìpi di sussidiarietà, democrazia e solidarietà.

ART. 2.

1. L'Assemblea costituente è composta da duecento membri, eletti con metodo proporzionale atto a garantire la massima rappresentatività e disciplinato con legge ordinaria.

2. L'Assemblea costituente è eletta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Sono eleggibili all'Assemblea costituente tutti i cittadini italiani maggiorenni che abbiano i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati, salvo quello dell'aver compiuto il venticinquesimo anno di età, ad eccezione dei membri del Governo, del Parlamento italiano, del Parlamento europeo.

ART. 3.

1. Il Presidente della Repubblica convoca l'Assemblea costituente entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

2. Nella sua prima seduta, l'Assemblea costituente elegge il proprio presidente ed approva il regolamento interno.

3. Ai membri dell'Assemblea costituente si applicano le disposizioni degli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione.

ART. 4.

1. Entro un anno dal suo insediamento l'Assemblea costituente adotta la nuova Costituzione a maggioranza assoluta.

2. In caso di mancata adozione della nuova Costituzione entro il termine di cui al comma 1, l'Assemblea costituente è sciolta.

3. Le elezioni della nuova Assemblea costituente si svolgono entro tre mesi dallo scioglimento della precedente.

4. I membri dell'Assemblea costituente non sono rieleggibili.

5. I progetti di legge costituzionale presentati ai sensi del secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono trasmessi all'Assemblea costituente.

ART. 5.

1. Il testo della nuova Costituzione è approvato con *referendum* dal popolo italiano entro tre mesi dalla sua adozione da parte dell'Assemblea costituente.

2. Il *referendum* è disciplinato con legge ordinaria ed è valido indipendentemente dal numero dei votanti e dei voti espressi.

ART. 6.

1. L'efficacia dell'articolo 138 della Costituzione rimane sospesa per tutta la durata in carica dell'Assemblea costituente.

ART. 7.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla sua promulgazione.

2. Qualora decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia ancora entrata

in vigore la legge di cui al comma 1 dell'articolo 2, i membri dell'Assemblea costituente sono eletti con le stesse norme in vigore per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, raddoppiando il numero degli eletti per ogni circoscrizione, cui si aggiungono, in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge costituzionale, due eletti da ciascuno dei consigli delle cinque regioni con maggior numero di abitanti, nel rispetto del disposto del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, ed un eletto da ciascuno dei consigli delle restanti regioni e delle province autonome.

3. L'Assemblea costituente opera e delibera validamente anche qualora uno o più consigli regionali non provvedano all'elezione di cui al comma 2.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1252
Lire 500